



CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL SINDACO METROPOLITANO

OGGETTO: Ulteriori disposizioni integrative e correttive della deliberazione sindacale n. 25 del 29/01/2016.

n. **75**

Data **29.04.2016**

PARERI ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.

Il Dirigente la Direzione Pianificazione Territoriale Urbanistica in ordine alla regolarità tecnica esprime parere favorevole.

Napoli, 28.04.2016

Il Dirigente

la Direzione Pianificazione Territoriale Urbanistica

f.to Giacomo Ariete

Il Coordinatore dell'Area Servizi economico-finanziari/Ragioniere Generale in ordine alla valutazione in merito ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, esprime parere NON DOVUTO

Napoli, 29.04.2016

Il Ragioniere Generale

f.to Raffaele Grimaldi

L'anno duemilasedici , il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **20.30** ,nella sede della Città metropolitana, il Sindaco metropolitano, Luigi de Magistris, con l'assistenza e partecipazione del Segretario Generale, Antonio Meola, adotta la seguente deliberazione.



Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell'art. 1 della legge n. 56 del 7 aprile 2014, ad oggetto "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco metropolitano;

Atteso che ai sensi del comma 16, art. 1 della citata legge 56/2014, dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Napoli è subentrata alla Provincia di Napoli, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;

Visto l'art. 20 del vigente Statuto della Città Metropolitana, che disciplina le funzioni del Sindaco Metropolitano;

Il Dirigente la Direzione Pianificazione Territoriale Urbanistica

Visti:

- il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 22 dicembre 2004, n. 16;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.e ii.;
- La L. R. 13 ottobre 2008 n. 13;
- il Regolamento di attuazione per il governo del territorio 4 agosto 2011, n. 5;
- l'art. 1, commi 44 e 85 della L. 7 aprile 2014 n. 56;

Premesso che:

- Con deliberazione sindacale n.25 del 29/01/2016 è stata adottata la proposizione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, il Rapporto Ambientale, lo Studio di Incidenza, la Sintesi non Tecnica finalizzata alla fase necessaria ed infungibile di verifica del rapporto ambientale in funzione della Valutazione Strategica ai sensi del DL.gs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
- La suddetta deliberazione è oggetto di ampio confronto e discussione in relazione alle sue implicazioni ed effetti giuridici, in modo particolare al profilo



relativo al problema della interpretazione della decorrenza delle norme di salvaguardia obbligatorie, correlate all'assunzione dell'atto amministrativo generale da parte del Sindaco Metropolitano, per la comprensione analitica del quale occorre preliminarmente definire il quadro normativo entro cui si colloca la procedura in oggetto.

- Il riferimento primario, in questa prospettiva, è costituito dal comma 4 dell'art. 1 del Regolamento Regionale n. 5/2011 emanato ai sensi dell'art. 43 bis della L.R. n.16/2004 ai sensi del quale : " i procedimenti di formazione dei piani territoriali ed urbanistici, la cui proposta è stata adottata dalla Giunta alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si concludono secondo le disposizioni della norma vigente al momento dell'avvio del procedimento stesso".
- Trattasi di una norma intertemporale che, richiamandosi al principio immanente del nostro ordinamento giuridico del *tempus regit actum*, riconduce gli atti progressivi, complessi e pluristrutturati entro una sequenza temporale densa di momenti diacronici diversi, rispetto alla quale si configurano disposizioni normative e legislative differenziate, alla normativa vigente e resiliente al momento della adozione del primo atto della sequenza procedimentale, a meno di variazioni qualitative ovvero di discontinuità essenziali delle norme di riferimento degli atti successivi
- La fattispecie trae origine dal principio di *cristallizzazione giuridica* che, soprattutto in materia urbanistica e di gare e contratti pubblici, garantisce che lo *jus sopravveniens* non incida fino ad annullarli sugli atti legittimamente assunti sulla base di normative previgenti.
- Ciò risponde tra l'altro al principio di affidamento, di certezza e stabilità dei rapporti e traffici giuridici che altrimenti sarebbero esposti all'*indeterminismo* del diritto positivo successivamente posto.
- In questo ordito normativo e giurisprudenziale si collocano le disposizioni di cui ai comma 4,5,6 e 7 dell'art. 20 della L.R.n.16/2004, ai sensi della quale,



tempus regit actum, è stata adottata la delibera sindacale n 25. del 29/01/2016 secondo cui :

“ 4. La proposta di Ptcp è depositata per trenta giorni presso la segreteria dell'amministrazione provinciale.

Del deposito è data notizia con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e su due quotidiani a diffusione regionale.

5. Contemporaneamente alla pubblicazione la proposta di piano è trasmessa ai comuni della provincia, agli enti locali e alle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali di livello provinciale, così come individuate con delibera di Giunta regionale, che possono presentare osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4.

6. Al fine di approfondire la valutazione delle osservazioni formulate ed elaborare le relative proposte di modifica allo schema di Ptcp la Giunta Provinciale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, indice una conferenza alla quale invita a partecipare i comuni della provincia, gli enti locali e le organizzazioni indicate al comma 5. La conferenza conclude i lavori entro trenta giorni dalla convocazione.

7. La Giunta provinciale, nel termine di sessanta giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza di cui al comma 6, valuta le osservazioni e le proposte di modifica formulate, adotta il Ptcp e lo invia al Consiglio provinciale per l'approvazione. Il piano approvato è trasmesso alla Giunta regionale per la verifica di compatibilità con il Ptr e con i piani settoriali regionali.”

- Ora rispetto a tale puntuale procedimentalizzazione si tratta di definire la natura e la fattispecie giuridica della deliberazione sindacale in oggetto per coglierne la portata, il significato, il valore e l'efficacia.
- La Deliberazione, come si evince chiaramente e distintamente dalla relazione istruttoria di accompagnamento, si configura come una revisione generale della vecchia proposta di Piano territoriale del 2008, contrassegnata dalla assenza della VAS, tanto da indurre la Regione Campania a segnalare la annullabilità della stessa per violazione di legge(cfr. il paradigma normativo di cui al DL.gs



n.152/06), di talchè si è reso opportuno una nuova elaborazione che tenesse conto, tra l'altro delle modificazioni sopravvenute in materia paesaggistica, per cui il Piano non poteva assumere valenza paesaggistica, attesa la inderogabile competenza regionale e statale stabilita dal DL.gs. n.42/04 e ss.mm.ii (vedi per ultimo la sentenza della Corte Costituzionale n.11/ 2016) e della Legge regionale n. 13 del 13/10/2008.

- Il confronto e la consultazione con i Comuni e le Associazioni sono avvenuti e si sono incentrati su una proposta preliminare assolutamente in fieri ed in continuo *progress*; la stessa pubblicazione si riferisce ad un Documento che fu redatto senza neanche uno studio preliminare di inquadramento ambientale e contenente finalità di tipo precipuamente paesaggistiche.
- In corso d'opera, fu avviato un Tavolo di Pianificazione sul modello della Conferenza di Pianificazione, di cui alla L.R. n.13/08, nella quale si pose comunque il problema della rielaborazione degli assi strategici fondamentali del Piano con implicita ammissione della sua eventuale ripubblicazione preordinata alla sua nuova adozione.
- Contestualmente fu avviato un confronto con l'Autorità competente in materia di valutazione ambientale, nel quale emerse la incongruenza della procedura precedentemente definita e la necessità di un adeguamento alle innovazioni introdotte dal DL.gs n.4/2008 (recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del DL.gs n.152/2006) nel procedimento di valutazione ambientale strategico.
- Il complesso coordinato di tali mutazioni normative, strutturali e adempimentali ha comportato la revisione formale e sostanziale della Proposta di Piano in uno con il processo di elaborazione del rapporto ambientale preliminare e definitivo. In questa cornice sincronica soccorre anche l'art.47 della L.R.n.16/04, ai sensi del quale : "I piani territoriali di settore ed i piani urbanistici sono accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, da effettuarsi durante la fase di *redazione dei piani*". La VAS quindi si colloca a cavaliere tra la fase di predisposizione della



proposta di Piano e la sua adozione e non può essere mai successiva alla sua adozione e men che mai alla sua approvazione.

- E' quindi evidente che le fasi di cui si riassumono sinotticamente nella deliberazione in oggetto le cadenze ed i passaggi fondamentali si riferiscono necessariamente alla redazione, rielaborazione e revisione della proposta di Piano, propedeutica alla sua adozione, all'esito del completamento e perfezionamento della procedura della Vas e della pubblicazione necessariamente contestuale del Piano e del rapporto ambientale.
- D'altra parte la giurisprudenza assolutamente prevalente in subietta materia statuisce che le misure di salvaguardia decorrono dalla deliberazione di adozione dei Piani, a meno che le norme di legge non prevedano la pubblicazione degli stessi.
- Ora la normativa regionale, ovvero la L.r. n.16/04, ai sensi della quale è stato adottato il PTC, prevede espressamente che la proposta di Piano è depositata per trenta giorni presso la segreteria della Città metropolitana e del deposito della stessa è data notizia con avviso sul BURC e su due quotidiani a diffusione regionale. È evidente quindi che solo dal perfezionamento del procedimento di pubblicazione e di avviso del deposito decorre il *dies a quo* per l'implementazione delle misure di salvaguardia con i relativi effetti di destinatarietà.
- La proposta di PTC legittimamente adottata dal Sindaco metropolitano non ha quindi determinato ancora la decorrenza delle misure di salvaguardia, in quanto non è accompagnata dalla contemporanea pubblicazione ed avviso di deposito, così come prescrive l'art. 20 della l.r. n.16/04.
- Il richiamo alla pubblicazione della proposta di Piano territoriale intervenuta rispetto alla deliberazione di Giunta Provinciale del 2008 non può chiaramente far ritenere assorbiti e già adempiti gli obblighi informativi normativamente imposti, come se il documento attuale integrasse una fattispecie puramente ricognitiva e riproduttiva del Piano precedente.



- Ora il principio di economia dei mezzi giuridici e di conservazione degli atti non può spingersi al punto di negare il principio di mutamento di qualità dell'atto, *come sopra sottolineato*, soprattutto laddove esso involge gli interessi partecipativi degli enti esponenziali degli interessi delle comunità locali, destinatari diretti delle scelte di pianificazione territoriali di area vasta.
- La modificazione, la variazione essenziale ovvero il momento della *discretezza* che interrompe la continuità omogenea dell'atto primigenio determina il passaggio della quantità *identica* nella qualità *diversa* ed implica di necessità un nuovo stato di cose, nella specie un nuovo atto-fonte di regole giuridiche e urbanistiche, tali da richiedere una nuova *agnizione* da parte dei soggetti destinatari.
- La deliberazione sindacale n. 25 del 29/01/2016 per i suoi caratteri intrinseci ed oggettivi si atteggia quindi come una nuova proposizione, riveniente anche dagli accordi intercorsi con la Regione Campania, di Piano Territoriale preordinata e finalizzata alla relativa adozione all'esito del perfezionamento dell'iter procedimentale della valutazione ambientale strategica da parte dell'Autorità competente.
- Corollario fondamentale di tale qualificazione dell'atto de quo è che solo all'esito della integrazione della fattispecie a formazione progressiva surrichiamata sarà assunta definitivamente l'adozione del Piano Territoriale di Coordinamento con i relativi effetti di destinatarietà.
- Attualmente quindi la delibera in oggetto produce effetti **interinali di tipo endoprocedimentale** nella sequenza dinamico-processuale teleologicamente preordinata alla adozione finale del piano implementato con il concorso attivo della Regione Campania, in qualità di soggetto competente alla valutazione ambientale strategica propedeutica e complementare al perfezionamento dell'iter adottivo del medesimo.
- L'atto amministrativo pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, senza peraltro che fossero assunti gli adempimenti successivi a conferma del suo carattere interlocutorio ed interinale, integra una fattispecie tipica di pubblicità-notizia,



suscettiva per sua stessa natura di ulteriori adempimenti integrativi della sua efficacia giuridica all'esito del completamento della sua fase di formazione.

- Da ciò discende anche che già in questa fase di formazione progressiva e costruttiva del Piano i soggetti istituzionali e sociali coinvolti possono e anzi devono partecipare alla determinazione degli indirizzi strategici del Piano territoriale, al netto della fase di osservazione e proposte entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso che, si ripete, non è ancora intervenuta.
- Il tempo per la ostensione delle osservazioni quindi non è affatto limitato a questa seconda fase, ma interclude anche la prima fase, garantendo pertanto la piena partecipazione dei Comuni e delle Associazioni al processo progressivo e complesso di pianificazione territoriale.
- In base ai presupposti giuridici ed alle ragioni di fatto surrichiamate si ribadisce con il presente atto integrativo la natura endoprocedimentale dell'atto deliberativo legittimamente assunto dal Sindaco metropolitano che per la sua natura intrinseca e qualità specifica non può determinare la decorrenza delle norme di salvaguardia, di cui all'art. 10 della legge regionale n.16/04, il cui *terminus a quo* è posposto al *terminus ad quem* del processo di formazione-adozione del Piano ed al completamento della VAS e del relativo parere finale.

Acclarato che:

- Un arresto diacronico di tipo qualitativo nella continuità del processo di formazione-costruzione ed adozione del Piano territoriale riviene anche e soprattutto dalla istituzione e costituzione della Città Metropolitana per effetto della L. n.56/2014, la quale non si limita a ricondurre e sussumere le funzioni tradizionali di programmazione e pianificazione della Provincia in capo al nuovo Ente, ma conferisce allo stesso nuove funzioni di governo delle grandi reti infrastrutturali di tipo metropolitano, con evidenti ricadute sul rapporto e riequilibrio fra le disposizioni strutturali e programmatiche del Piano.
- Lo scenario che si delinea è un chiaro potenziamento e valorizzazione della componente programmatica del Piano connessa alla *governance* del sistema integrato delle reti di servizi, infrastrutture ed attrezzature costituenti



l'armatura urbana della Città Metropolitana ovvero il capitale fisso sociale dotazionale suscettivo di incrementare il livello di competitività e di attrazione degli investimenti pubblici e privati, comparato agli altri Sistemi-Città, nel quadro della competizione nazionale e globale.

- Il vantaggio comparato e competitivo dei sistemi territoriali è sempre più interconnesso ai rendimenti prestazionali, allocativi e distributivi della rete dei servizi alle imprese ed alle persone, con evidenti effetti di rideterminazione della valenza conformativa del Piano Territoriale rispetto al regime dei suoli ed allo statuto della proprietà privata, che invece vanno rimessi e decentrati alla pianificazione comunale.
- Al netto di alcune ben determinate invarianti strutturali come la rete ecologica, il sistema del paesaggio e la riduzione del consumo del suolo, il Piano Territoriale se vuole essere tragguardato al Piano Territoriale Metropolitan e collegarsi armonicamente in euitimia con il Piano Strategico deve di necessità concentrarsi sulla pianificazione e programmazione equilibrata e policentrica degli standards territoriali che connotano la produttività marginale e redditività sociale comparata del sistema- città.
- Anche da questo punto di vista la tematica delle norme di salvaguardia obbligatorie riferite al regime dei suoli e della proprietà privata nel rapporto fra il Piano territoriale ed i Piani urbanistici locali si ridimensiona notevolmente, se si considera questo rapporto non più in chiave gerarchica, come nel vecchio Ordinamento degli Enti locali, ma in chiave funzionale, come sistema di interrelazioni e di integrazione delle differenze, unità di governo che rende possibile l'unificazione delle molteplicità e differenze territoriali.

Osservato che:

- De jure condito e non solo de jure condendo tale mutamento della struttura relazionale dei Piani Territoriali ed Urbanistici è reso ancor più necessario ed evidente dagli effetti della Ordinanza del TAR Campania Sezione Prima, depositata in segreteria il 14/05/2014, conseguente al giudizio proposto dal Comune di Napoli per l'annullamento del Regolamento Regionale n.5/2011,



relativo alla disciplina attuativa per il governo del territorio, di cui all'art. 43 bis della L.R. n.16/04.

- Tra i motivi del ricorso proposto dal Comune di Napoli e ritenuto non manifestamente infondato dal TAR Campania Sezione Napoli è ricompreso anche la compressione dell'autonomia comunale dei processi di pianificazione in riferimento alla norma del Regolamento Regionale n.5/2011 che conferisce al P.T.C.P. la potestà di determinare la delimitazione dei centri storici, delle aree produttive e delle zone agricole dei Comuni.
- La dichiarata rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del suddetto Regolamento regionale per contrasto con diversi parametri costituzionali, indipendentemente dall'esito del Giudizio della Corte Costituzionale, ha già indotto la Regione Campania a predisporre con urgenza un nuovo progetto di legge per il governo del territorio, nell'ambito del quale si pone anche la necessità di prevedere la disciplina ed i contenuti del Piano Territoriale Metropolitano, espressione paradigmatica di un nuovo ente di rilevanza costituzionale come la Città Metropolitana.
- In questo quadro storico-normativo il Piano Territoriale di Coordinamento deve garantire la transizione dal vecchio PTCP al nuovo Piano Metropolitano: esso si atteggia come un piano-ponte ontologicamente collocata fra un'impostazione storica di tipo gerarchica e sovraordinata ed una visione policentrica ed equiordinata rispetto alla pianificazione urbanistica comunale.
- In questa fase di transizione istituzionale, ordinamentale, normativa e progettuale occorre valorizzare e potenziare il sistema ed il metodo della copianificazione come anticipazione fenomenica del nuovo assetto dei poteri, delle attribuzioni e delle funzioni amministrative e programmatiche, in vista anche della riforma costituzionale e del Titolo V laddove si prevedono solo tre enti, insieme allo Stato, di rilievo costituzionale ovvero le Regioni, le Città Metropolitane ed i Comuni.
- Concepire il Piano territoriale interrelato e coordinato al rapporto ambientale come una proposta aperta al contributo dialettico dei Comuni e delle



Associazioni significa tenere aperta la prospettiva di una cooperazione e copianificazione dei sistemi territoriali intese in chiave di integrazione e potenziamento dei sistemi e delle reti di sviluppo locale.

- Dialettica non significa però appiattimento della pianificazione metropolitana e di area vasta sulle esigenze immediate di trasformazione dei suoli espresse dai regolatori comunali in una logica massiva di consumo del suolo, all'insegna dello sviluppo *uber alles*, i cui risultati sono l'entropia e la devastazione del territorio ovvero la conurbazione disordinata concresciuta, anche con il concorso illegale dell'abusivismo edilizio, nella costellazione territoriale della provincia di Napoli.
- Solo il Piano Territoriale ovvero la giurisdizione di governo del territorio di tipo *sovracomunale* può garantire la preservazione di aree sottratte alla cattura da parte del regolatore comunale, naturalmente vocato all'uso, alla trasformazione ed al consumo di suolo in funzione della crescita economica assunta e vissuta come valore onnivoro.
- L'equilibrio, il bilanciamento e la ponderazione comparativa fra due valori costituzionalmente equiordinati come la tutela e l'uso del suolo sono rimessi ed affidati necessariamente al coordinamento della pianificazione, che non può essere più interpretato e vissuto in chiave autoritativa, ma deve essere giocato attraverso regole condivise di trasformazione entro una cornice di sostenibilità ed invarianza ecosistemica e paesaggistica.

Atteso che:

- Il problema del contemperamento del bisogno di invarianti strutturali, preordinate alla conservazione di una risorsa scarsa e non reversibile come il suolo e delle esigenze di trasformazione del territorio, connesse ai fabbisogni abitativi e dei correlati carichi urbanistici veicolate dalla pianificazione comunale, raggiunge il suo punto di *contrazione* nel rapporto critico fra la scala dimensionale prescrittiva della Pianificazione Territoriale propria della Città Metropolitana e la pianificazione attuativa legittimamente approvata dai Comuni.



- Laddove i piani attuativi comunali sono stati legittimamente assentiti ed abbiano dato luogo a convenzioni urbanistiche o ad accordi e contratti ad oggetto pubblico per la loro implementazione, si è ingenerato e consolidato un legittimo affidamento sulla loro attuazione, rispetto al quale per giurisprudenza consolidata le scelte di destinazioni diverse assunte eventualmente dal Piano Territoriale necessariamente recedono, atteso il primato eurounitario e costituzionale del principio di prevedibilità, certezza, stabilità e legalità che presiede ed informa il regime dei diritti dominicali.
- Per quanto concerne invece i piani urbanistici attuativi soltanto adottati si richiede una motivazione rafforzata rispetto a scelte di pianificazione a scala territoriale che configurino una *reformatio in peius*, trattandosi in questo caso di mere aspettative suscettibili, per loro stessa natura, di superamento in relazione ad esigenze prevalenti di coordinamento e di chiamata in sussidiarietà verso l'alto.
- Un altro elemento di criticità è costituito dal rapporto fra la pianificazione territoriale e la pianificazione paesaggistica all'attualità vigente, laddove l'art.145 del D.lgs n. 42/04 e ss.mm.ii. statuisce che :

"le previsioni dei piani paesaggistici non sono derogabili e sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei Comuni , delle Città Metropolitane e delle Province".
Si pone, pertanto, da questo angolo visuale il problema del coordinamento effettuale e reale delle prescrizioni del Piano Territoriale con le previsioni dei piano paesaggistici vigenti.
- Da quanto precede discende che occorre procedere ad una rivisitazione sia della cartografia sia delle norme tecniche di attuazione del P.T.C., che tenga conto di tali potenziali **conflitti per intersezioni che possono generarsi**, onde neutralizzare ed elidere *in sul nascere* un contenzioso giurisdizionale di tipo cumulativo con i Comuni e con i soggetti interessati.



- La adozione della proposta Piano Territoriale di Coordinamento assunta con deliberazione sindacale n.25 del 29/01/2016 , preordinata alla fase necessaria ed infungibile di verifica del rapporto ambientale in funzione della Valutazione Strategica ai sensi del DL.gs.n.152/06 e ss.mm.ii. implica la necessità di modificazioni normative, prescrittive e cartografiche in corrispondenza biunivoca con le osservazioni e prescrizioni rivenienti dal rapporto ambientale, tali da richiedere una riadozione definitiva dello stesso, all'esito della quale soltanto decorreranno le norme obbligatorie di salvaguardia, di cui all'art. 10 della L.R.n.16/2004.

Propone

al Sindaco Metropolitan, per tutte le ragioni giuridiche ed i presupposti empirici sopra richiamati e che si intendono integralmente richiamati e trascritti:

1. Di confermare la deliberazione n. 25 del 29/01/2016 con le integrazioni, le osservazioni, le chiarificazioni interpretative ed ermeneutiche contenute nella presente deliberazione che ne costituisce pertanto parte integrante e sostanziale e non mero atto confermativo;
2. Di ribadire con il presente atto ricognitivo-integrativo la natura endoprocedimentale dell'atto deliberativo assunto dal Sindaco metropolitan che per la sua natura intrinseca e costitutiva non determina pertanto la decorrenza delle norme di salvaguardia, di cui all'art. 10 della legge regionale n.16/04, il cui *terminus a quo* è posposto al *terminus ad quem* del processo di formazione-adozione del Piano ed al completamento della VAS e del relativo parere finale ;
3. Di dare atto che l'adozione della proposta di Piano Territoriale di Coordinamento, preordinata alla fase necessaria ed infungibile di verifica del



rapporto ambientale in funzione della Valutazione Strategica ai sensi del DL.gs. n.152/06 e ss.mm.ii. implica la necessità di modificazioni normative, prescrittive e cartografiche in corrispondenza biunivoca con le osservazioni e prescrizioni rivenienti dal rapporto ambientale, tali da richiedere una adozione definitiva dello stesso, all'esito della quale soltanto, decorreranno le norme obbligatorie di salvaguardia, di cui all'art. 10 della L.R.n.16/2004;

4. Acclarare la volontà di procedere alla rimodulazione del Piano Territoriale di Coordinamento, tenendo conto anche delle risultanze degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale in riferimento alla Ordinanza del TAR Campania Sezione Prima, depositata in segreteria il 14/05/2014, conseguente al giudizio proposto dal Comune di Napoli per l'annullamento del Regolamento Regionale n.5/2001, relativo alla disciplina attuativa per il governo del territorio, di cui all'art. 43 bis della L.R. n.16/04 e comunque considerando le iniziative della Regione Campania protese a predisporre con urgenza un nuovo progetto di legge per il governo del territorio , nell'ambito del quale si pone anche la previsione della disciplina e dei contenuti del Piano Territoriale Metropolitan, espressione paradigmatica di un nuovo ente di rilevanza costituzionale come la Città Metropolitana.
5. Confermare che, nelle more del perfezionamento e completamento del procedimento di adozione del Piano Territoriale di Coordinamento in congiunzione dialettica con il processo di validazione della Valutazione Strategica Ambientale, la verifica di coerenza dei Piani Urbanistici Comunali e delle loro varianti e lo scrutinio per le osservazioni dei Piani Urbanistici Attuativi Comunali verrà compiuta tenendo conto, quale paradigma di riferimento, delle linee-guida informatrici della attuale proposta di Piano Territoriale costituenti, ai sensi del comma 4 dell'art.3 del Regolamento Regionale n.5/2011, strategia a scala sovracomunale, coordinata con la presente deliberazione, che ne costituisce, pertanto, parte integrante.
6. Di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale Urbanistica di dare esecuzione con urgenza qualificata alla presente deliberazione integrativa, in



particolare provvedendo alla trasmissione della stessa ai Comuni per prevenire conflitti e contenziosi di tipo amministrativo e giurisdizionale.

Il Dirigente
la Direzione Pianificazione Territoriale Urbanistica
f.to Giacomo Ariete



II Sindaco Metropolitan

Ai sensi dell'art. 1 legge n.56 del 07/04/2014

Vista la proposta di deliberazione a firma del Dirigente competente.

Visto il parere favorevole, espresso ex art.49 del DL.gs n.267/2000, in merito alla regolarità tecnica della proposta dal Dirigente competente.

Visto il parere del Dirigente ai Servizi finanziari in ordine alla inincidenza ed ininfluenza della presente proposta sui saldi ed equilibri finanziari.

Ritenuto di procedere in merito, per quanto di competenza

DELIBERA

1. Di confermare la deliberazione n. 25 del 29/01/2016 con le integrazioni, le osservazioni, le chiarificazioni interpretative ed ermeneutiche contenute nella presente deliberazione che ne costituisce pertanto parte integrante e sostanziale e non mero atto confermativo;
2. Di ribadire con il presente atto ricognitivo-integrativo la natura endoprocedimentale dell'atto deliberativo assunto dal Sindaco metropolitano che per la sua natura intrinseca e costitutiva non determina pertanto la decorrenza delle norme di salvaguardia, di cui all'art. 10 della legge regionale n.16/04, il cui *terminus a quo* è posposto al *terminus ad quem* del processo di formazione-adozione del Piano ed al completamento della VAS e del relativo parere finale ;
3. Di dare atto che l'adozione della proposta di Piano Territoriale di Coordinamento, preordinata alla fase necessaria ed infungibile di verifica del rapporto ambientale in funzione della Valutazione Strategica ai sensi del



DL.gs.n.152/06 e ss.mm.ii. implica la necessità di modificazioni normative, prescrittive e cartografiche in corrispondenza biunivoca con le osservazioni e prescrizioni rivenienti dal rapporto ambientale, tali da richiedere una adozione definitiva dello stesso, all'esito della quale soltanto, decorreranno le norme obbligatorie di salvaguardia, di cui all'art. 10 della L.R.n.16/2004;

4. Acclarare la volontà di procedere alla rimodulazione del Piano Territoriale di Coordinamento, tenendo conto anche delle risultanze degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale in riferimento alla Ordinanza del TAR Campania Sezione Prima, depositata in segreteria il 14/05/2014, conseguente al giudizio proposto dal Comune di Napoli per l'annullamento del Regolamento Regionale n.5/2001, relativo alla disciplina attuativa per il governo del territorio, di cui all'art. 43 bis della L.R. n.16/04 e comunque considerando le iniziative della Regione Campania protese a predisporre con urgenza un nuovo progetto di legge per il governo del territorio, nell'ambito del quale si pone anche la previsione della disciplina e dei contenuti del Piano Territoriale Metropolitan, espressione paradigmatica di un nuovo ente di rilevanza costituzionale come la Città Metropolitana.
5. Confermare che, nelle more del perfezionamento e completamento del procedimento di adozione del Piano Territoriale di Coordinamento in congiunzione dialettica con il processo di validazione della Valutazione Strategica Ambientale, la verifica di coerenza dei Piani Urbanistici Comunali e delle loro varianti e lo scrutinio per le osservazioni dei Piani Urbanistici Attuativi Comunali verrà compiuta tenendo conto, quale paradigma di riferimento, delle linee-guida informatrici della attuale proposta di Piano Territoriale costituenti, ai sensi del comma 4 dell'art.3 del Regolamento Regionale n.5/2011, strategia a scala sovracomunale, coordinata con la presente deliberazione, che ne costituisce, pertanto, parte integrante.
6. Di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale Urbanistica di dare esecuzione con urgenza qualificata alla presente deliberazione integrativa, in particolare provvedendo alla trasmissione della stessa ai Comuni per prevenire conflitti e contenziosi di tipo amministrativo e giurisdizionale.

Il Sindaco
f.to Luigi de Magistris

Il Segretario Generale
f.to Antonio Meola

SI ATTESTA

- Che ai sensi dall'art.124 comma 1 del D.lgs. la presente deliberazione è stata pubblicata telematicamente, ai sensi dell'art. 32 c.1 della L. n° 69/2009, all'Albo pretorio on line della Città metropolitana il _____
- Che ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, é stata contestualmente trasmessa, in elenco, ai Capigruppo consiliari con nota prot. n° _____

Il Responsabile della pubblicazione

SI ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata telematicamente all'Albo pretorio *on line* della Città metropolitana per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____
è divenuta esecutiva il _____

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs.18 agosto 2000, n.267).
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs.18 agosto 2000, n.267).

Napoli, _____

Il Segretario Generale
